

anno; perchè quelli che ottengono l'aumento di stipendio hanno l'aumento sessennale dalla promulgazione della legge, mentre gli altri l'avranno un anno dopo.

Ed io, appunto perchè mi pare che questa diversità annua sia minima, credo sia il caso di concedere che l'aumento sessennale tanto per gli uni, come per gli altri, venga dato dalla promulgazione della legge stessa.

Per queste osservazioni prego la Camera di accettare il seguente emendamento:

“ Tanto i maestri che per effetto di questa legge ottengono aumento di stipendio, quanto coloro i quali non ottengono miglioramento di sorta, godranno di un primo aumento sessennale dalla promulgazione della legge stessa. ”

Io spero che, appunto per le ragioni di equità, a cui s'ispira l'emendamento mio, sarà dalla Commissione e dal Ministero accettato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Caperle, il quale ha presentato con l'onorevole Dotto la seguente aggiunta che dovrebbe essere inserita fra il primo ed il secondo capoverso dell'articolo 2°:

“ Ai maestri, nominati con uno stipendio iniziale rispettivamente superiore ai minimi fissati nella annessa tabella, non potrà venire assegnato, alla scadenza di ciascun sessennio d'insegnamento, uno stipendio minore di quello che è prescritto, fra minimo ed aumenti, dalla presente legge. ”

**Caperle.** Brevemente svolgo la mia proposta, la quale non è che la esplicazione del principio che informa questo disegno di legge.

L'articolo 2 come viene modificato dall'onorevole Commissione, provvede a due categorie di maestri, cioè a coloro che a norma della presente legge conseguono lo stipendio minimo, fissato dalla tabella annessa; ad a coloro, che, avendo già uno stipendio superiore al minimo, abbiano insegnato da dodici o più anni nello stesso comune. Ma vi ha, o signori, una terza categoria di maestri, i quali hanno già o potranno avere assegnato nelle loro nomine uno stipendio rispettivamente superiore ai minimi indicati nella tabella, ma che alla promulgazione di questa legge non avranno dodici o più anni di servizio.

Evidentemente se la legge deve dire quello che le sue parole indicano, secondo l'interpretazione letterale e l'interpretazione logica, ai maestri di questa terza categoria non competerebbe l'aumento sessennale.

Ora è evidente a quali conseguenze si verrebbe,

se il ministro e la Commissione non mi usassero la cortesia di accettare la mia proposta, che dovrebbe prender posto tra il primo e il secondo capoverso dell'articolo.

Una prima conseguenza è questa, che vi potrebbero essere dei comuni i quali, per il disagio delle loro finanze, oppure per altri motivi, assegnino ai loro maestri uno stipendio anche di qualche cosa superiore al minimo, allo scopo di sfuggire agli aumenti sessennali.

Vi è poi una conseguenza d'indole economica.

Si consideri il caso di due maestri appartenenti al grado superiore ed alla prima classe di cui alla tabella annessa: se assegnate ad un maestro lo stipendio di lire 1,400, egli per gli aumenti sessennali non è contemplato nell'articolo 2; se assegnate ad un altro maestro uno stipendio minimo di lire 1,320, ed aggiungete a codesto stipendio iniziale i quattro aumenti sessennali di lire 132 ciascuno, questo maestro potrà salire a lire 1,848, mentre l'altro, per il diritto che va a costituirsi, resterebbe sempre con le sue 1,400 lire. E per conseguenza si verificherebbe in un modo anticristiano la sentenza dei sacri testi: *i primi saranno gli ultimi, e gli ultimi saranno i primi.*

Io non m'indugio più oltre. Sono due i coefficienti di quel miglioramento economico dei maestri e delle maestre elementari, che il ministro e la Commissione ebbero in vista: un coefficiente sta nel minimo, l'altro negli aumenti per quattro sessenni.

Se voi, o signori, non accordate a tutti indistintamente i maestri anche questa seconda concessione dei quattro aumenti sessennali, si verrà all'effetto che prima io ho posto in luce.

Per conseguenza chiudo con la preghiera, tanto al ministro, che all'onorevole Commissione, di volere accettare la mia proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

**Giolitti.** (*Della Commissione*). La proposta fatta dall'onorevole Caperle e dall'onorevole Dotto dei Dauli corrisponde, secondo il concetto della Commissione, a ciò che è già detto nell'articolo 2. Questa legge impone due obblighi ai comuni: di stabilire come primo stipendio quello portato dalla tabella, e di aumentare di un decimo quel minimo stipendio ogni sei anni. Adunque un maestro dell'ultima classe deve avere 700 lire come minimo, e dopo sei anni deve averne 770. Se il comune lo nomina a 750 lire, per esempio, passati i sei anni, da che è stato nominato, questo maestro ha diritto di avere 770 lire.

**Caperle.** Chiedo di parlare.